



Oggetto: Decreto Ristori-quater DL n. 157/2020 contenente misura fiscali urgenti connesse al Covid-19

Con il Decreto Legge n. 157 del 30 novembre 2020 sono state introdotte ulteriori misure fiscali di sostegno alle categorie economiche più colpite dalla pandemia, in parte preannunciate con il comunicato stampa del 27 novembre scorso emanato dall'Agenzia delle Entrate. Con al presente Taxnews iniziamo l'illustrazione delle principali novità di interesse delle imprese.

1. Proroga del secondo acconto delle imposte dirette e dell'IRAP

Il decreto in commento prevede tre tipologie di proroghe a favore degli operatori economici, di seguito illustrate. I soggetti non titolari di partita IVA, invece, sono esclusi dalle proroghe in commento con obbligo di versare il secondo acconto delle imposte entro il termine originario del 30 novembre 2020.


1.1. Mini proroga al 10 dicembre 2020 del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP per imprese e professionisti, senza alcuna condizione

E' stata confermata l'annunciata proroga al 10 dicembre 2020 del versamento della seconda o unica rata dell'acconto 2020 delle imposte sui redditi e dell'IRAP in scadenza il 30 novembre scorso, ma solo per i soggetti esercenti attività **d'impresa, arte o professione** con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia.

1.2. Proroga al 30 aprile 2021 del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP per imprese e professionisti con diminuzione di fatturato del 33%

La proroga al **30 aprile 2021** del termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, riguarda due distinte situazioni:

- 1) Una prima proroga, che è stata esplicitamente confermata dal Decreto Ristori-quater in esame, è quella introdotta dall'art. 98 del Decreto Agosto, di cui alla nostra precedente Taxnews n. 30 del 13 novembre scorso, che riguarda aziende e i professionisti per i quali sono stati **approvati** gli indici sintetici di affidabilità fiscale (**ISA**) e per quelli in regime forfettario che non li applicano, alla ulteriore duplice condizione della **diminuzione di fatturato** (corrispettivi inclusi) di almeno il 33% nel primo semestre 2020 rispetto al primo semestre 2019, e di ricavi inferiori alla soglia minima stabilita per lo specifico studio di settore (in genere fissata in 5.164.59 euro);
- 2) Un'altra tipologia di proroga interessa i contribuenti che esercitano attività **d'impresa, arte o professione (anche non ISA)**, con sede legale o sede operativa in Italia, a condizione che nel periodo d'imposta precedente **non abbiano avuto ricavi o compensi superiori a 50 milioni** di euro e alla ulteriore condizione che abbiano subito una **diminuzione di fatturato** (corrispettivi inclusi) di **almeno il 33%** nel **primo semestre 2020 rispetto al primo semestre 2019**. Questa proroga è dunque differente da quella del Decreto Agosto, di cui al precedente punto 1), in quanto essa non richiede che sia stato approvato lo studio di settore (e quindi nemmeno il rispetto della soglia di ricavi prevista per lo specifico studio di settore), e ha il requisito del ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro.

 **UHY Italy** provides a wide variety of services, ranging from corporate and organizational consulting, to corporate assistance, as well as tax and consulting assistance, audit, payroll and outsourced services.

UHY Advisor Srl, UHY Associati Stprl, UHY Audinet Srl, FiderConsult Srl, are all members of **UHY Italy**.

Our partners are certified professionals with years of experience in public practice and with leading international firms.

Via Birmania 81
00144 Roma
Tel. +39 06 591.74.69
Fax +39 06 591.35.82

Via Bernardino Telesio 2
20145 Milano
Tel. +39 02 480.12.534
Fax +39 02 481.81.43

Viale Giuseppe Mazzini 10
50132 Firenze
Tel. +39 055 234.79.02
Fax +39 055 234.79.09

www.uhyitaly.com
info@uhyitaly.com

A member of **UHY** International, a network of independent accounting and consulting firms.

We have taken the greatest care in preparing the information contained herein, considering the need to make it as concise and timely as possible. However if you intend to use the information in making business decisions or in applying the relevant legal regulations, you are welcome to contact us for a more thorough examination of any specific matters.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 aprile 2021.

1.3 Proroga al 30 aprile 2021 del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP per imprese e professionisti con codici ATECO individuati negli allegati 1 e 2 del D.L. n. 149/2020 in zona rossa e per i ristoratori in zona arancione

Tale proroga, che differisce al 30 aprile 2021 il termine per pagare la seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, interessa **imprese e professionisti, a prescindere** sia dalla diminuzione di fatturato che dai ricavi o compensi del precedente periodo d'imposta, a condizione che:

a) Operino nei settori economici individuati dai codici **ATECO** elencati negli Allegati 1 e 2 del Decreto Ristori-bis D.L. n. 149/2020 (**allegati 1 e 2** acclusi alla presente Taxnews) con domicilio fiscale o sede operativa in **zona rossa**, come **individuata alla data del 26 novembre 2020** con le relative ordinanze del Ministro della Salute. Quindi ai fini della proroga sono considerate ancora zone rosse le regioni Lombardia, Piemonte e Calabria che sono passate in zona arancione solo con decorrenza dal 29 novembre 2020, **oppure,**

b) Esercitino servizi di **ristorazione** nelle aree del territorio nazionale classificate come **zone arancione**, come **individuate alla medesima data del 26 novembre 2020**. Anche in tal caso, ai fini della proroga, sono considerate ancora zone arancioni le regioni Liguria e Sicilia, che sono passate in zona gialla solo con decorrenza dal 29 novembre 2020.

Anche in tal caso, i versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione **entro il 30 aprile 2021**.

2. Mini proroga della presentazione della dichiarazione dei redditi e IRAP

La scadenza di presentazione telematica della dichiarazione delle imposte sui redditi e dell'IRAP, fissata al 30 novembre scorso, è stata prorogata al 10 dicembre 2020.

3. Sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre 2020, con rinvio al 16 marzo 2021

Per i soggetti, esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 30 novembre 2020, che hanno subito una **diminuzione** del fatturato o dei corrispettivi di **almeno il 33%** nel mese di **novembre dell'anno 2020** rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, sono **sospesi** i termini che **scadono nel mese di dicembre 2020** relativi:

c) Ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

- a) Ai versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto;
- b) Ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.

Tale sospensione opera anche per i soggetti – imprese e professionisti – con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia, che hanno iniziato l'attività dopo il 30 novembre 2019;

I predetti **versamenti** sono, inoltre, **sospesi anche** per i seguenti contribuenti, a prescindere dal volume di ricavi o compensi e dalla diminuzione di fatturato:

- Soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell'art. 1, del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 (si veda tabella - **allegato 3**), con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del Paese;
- Soggetti che esercitano i servizi di ristorazione nelle aree del territorio nazionale classificate come zone arancioni o rosse alla data del 26 novembre 2020;
- Soggetti che operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2 del D.L. n. 149/2020 (**allegato 2** alla presente Taxnews), con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree o regioni individuate come rosse alla data del 26 novembre 2020;
- Soggetti che esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o di tour operator, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree o regioni individuate come rosse alla data del 26 novembre 2020.

Tutti i predetti versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione **entro il 16 marzo 2021**, oppure, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con prima rata da pagare entro il 16 marzo 2021.

4. Estensione del contributo a fondo perduto di cui al Decreto Ristori 1 D.L. n. 137/2020 ad agenti e mediatori

Il **contributo a fondo perduto** di cui all'art. 1 del Decreto Ristori 1, D.L. n. 137/2020, che abbiamo illustrato nella nostra precedente Taxnews n. 29 del 3 novembre 2020, è stato **esteso** anche a beneficio di **agenti di commercio, procacciatori d'affari e mediatori**, con partita IVA attiva alla data del 25 ottobre 2020, che svolgono l'attività, avendo dichiarato ai fini IVA, come attività prevalente, una di quelle elencate nell'Allegato 1 al Decreto Ristori-quater, D.L. n. 157/2020 (**allegato 4** alla presente Taxnews).

Per tutti i suddetti nuovi soggetti ammessi al contributo a fondo perduto, il coefficiente di rivalutazione ammonta al 100%. Pertanto, il contributo spettante è quello determinato in base alle regole e ai requisiti del Decreto Ristori 1, per il quale si rinvia alla predetta Taxnews n. 29/2020.

Lo Studio è a disposizione dei Clienti per ogni chiarimento e assistenza.



Visitate il nostro sito web:
<http://www.uhyitaly.com>.

Per ulteriori informazioni:
info@uhyitaly.com